

6 luglio 2017

Al **Direttore Generale**

Ai **Direttori** delle Strutture

Ai **Direttori** delle Direzioni e dei Servizi dell'Amministrazione Centrale

Ai **Responsabili** dei Servizi di Amministrazione

Al **Servizio di Presidenza**

Loro Sedi

Oggetto: *Linee guida per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) – ulteriori precisazioni ed integrazioni*

Ad integrazione della circolare in oggetto del 23 giugno 2017 e facendo seguito alle tematiche emerse nel corso della phone conference del 4 luglio scorso, si precisa quanto segue:

Prima applicazione della procedura

Stante il disposto dell'art. 2 comma 2 del decreto MEF del 27 giugno 2017, che prevede: "2. *Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017*", si dispone che per il corrente mese di luglio le Strutture provvedano ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che verrà effettuato unitamente a quelle relative al mese di agosto entro il 16 settembre 2017; detto accantonamento viene fatto automaticamente dal sistema al momento della liquidazione della fattura; pertanto in sede di prima applicazione della procedura descritta nel manuale si richiede che al primo di agosto 2017 le Strutture provvedano a visualizzare (filtrando per date di pagamento della fattura) il dettaglio delle varie righe iva per effettuare le necessarie quadrature e verifiche rispetto alle attività di pagamento delle fatture ai fornitori.

Non dovranno invece emettere l'ordinativo di pagamento dell'imposta alla Ragioneria dell'Amministrazione Centrale, onere che sarà come detto unificato con il versamento dell'imposta relativa al mese di agosto da effettuarsi nel mese di settembre.

Applicazione della procedura ai pagamenti in contanti a fornitori che rilasciano fattura

Come è noto, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione del fondo economale, per il rimborso delle piccole spese sostenute con pagamenti in contanti possono essere alternativamente presentate ricevute fiscali o fatture intestate all'Istituto per importo di spesa tra i 250,00 e i 1.000,00 euro.

Si precisa che anche le fatture emesse in tale ipotesi rientrano nell'alveo di applicazione della nuova normativa in tema di scissione dei pagamenti; ne consegue che, per gli acquisti entro tale range in cui il fornitore emetterà fattura, il dipendente incaricato dell'acquisto provvederà al pagamento in contanti del solo importo imponibile e chiederà di riportare sulla fattura elettronica intestata all'Istituto l'indicazione della lettera "S" per l'applicazione del regime split payment.

Dichiarazione attestante la riconducibilità dell'INFN alla normativa dello split payment

In allegato la dichiarazione del Presidente in materia di assoggettamento del nostro Istituto al regime dello Split payment; la dichiarazione è da utilizzare solo per i fornitori che ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 1 capoverso quater che recita "«1-quater. *A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.*» Tale dichiarazione si aggiunge, quindi, alla comunicazione che avete o siete in procinto di inviare ai fornitori, alla comunicazione inserita nei form di contratti e a quella fatta sulla pagina del sito INFN.

IL DIRETTORE
Simona Fiori